

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5506 del 13/11/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA NUOVA PERFORAZIONE PER SOSTITUZIONE POZZO ESISTENTE E CONCESSIONE PREFERENZIALE PER IL PRELIEVO DA N. 2 POZZI DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' OLTRE ARDA 17 IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC). DITTA: FORNACI LATERIZI DANESI SPA. PRATICA: PC06A0047.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5660 del 13/11/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 (Revisione dell'assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n. 90/2018. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna); la d.D.T. Arpae n. 577/2020 (Recepimento disposizioni contenute nella d.D.G. n. 78/2020. Approvazione quadro delle posizioni dirigenziali della Direzione tecnica); la d.D.G Arpae n. 101/2020 (Assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del vincitore della selezione pubblica

indetta con det. n. 603/2020 per la copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione Demanio idrico ai sensi dell'art. 18, l.r. n. 43/2001);

PRESO ATTO della domanda prot. n. 59372 del 29/06/2006 con cui la ditta FORNACI LATERIZI DANESI SPA, c.f. 04537800155, ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee ad uso industriale, ai sensi del r.r. 41/2001 (cod. pratica PC06A0047) per n. 2 pozzi ubicati nel Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), località Oltrearda n. 17, su terreno di proprietà della richiedente, con le seguenti caratteristiche:

n. pozzo	Foglio/mapp.	Coord. UTM-RER	Profondità (m)	Portata massima (l/s)	Volume annuo (mc)
1	28/860	X: 565.929,7 Y: 963.369,5	8	1,6	1.800
2	28/248	X: 565.929,5 Y: 963.445,1	13	1,6	1.800

PRESO INOLTRE ATTO della domanda prot. n. 126593 del 12/08/2019, con cui la ditta FORNACI LATERIZI DANESI SPA ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del r.r. 41/2001, alla perforazione dell'opera di presa di seguito descritta, in sostituzione del pozzo n. 2, con le seguenti caratteristiche:

- pozzo da perforare avente profondità di m 13;
- ubicazione del pozzo: Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), località Oltrearda n. 17, su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. n. 28, mapp. n. 844; coordinate UTM RER X: 565.959,7; Y: 963.552,5;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,6;
- volume d'acqua richiesto pari a mc/annui 1.800;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all’art. 38, r.r. 41/2001 e di variante ai sensi dell’art. 31 comma 5 del r.r. 41/2001;
- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 316 del 16/09/2020 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

RITENUTO di assentire la perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente che dovrà essere tombato con le modalità indicate all’articolo 4 del disciplinare allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole dell’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (acquisito al PG/2020/158843 del 03/11/2020);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 12/11/2020, la somma pari a 2.119,60 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC06A0047;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta FORNACI LATERIZI DANESI SPA, c.f. 04537800155, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica sotterranea e l’autorizzazione alla nuova

perforazione per sostituzione di pozzo esistente, cod. pratica PC06A0047, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

n. pozzo	Coord. UTM-RER	Profondità (m)	Portata massima (l/s)	Volume annuo (mc)
1	X: 565.929,7 ; Y: 963.369,5	8	1,6	1.800
2 da perforare	X: 565.959,7 ; Y: 963.552,5	13	1,6	1.800

- ubicazione dei prelievi: Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), località Oltrearda n. 17, su terreno di proprietà della concessionaria, censiti al fg. 28, mapp. 860 (pozzo n. 1) e 844 (pozzo n. 2 da perforare);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 3,2;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.600;
2. di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti entro il termine di sei mesi dalla notifica del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui all'art. 3 del disciplinare allegato al presente atto e sua parte integrante;
 3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 12/11/2020;
 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 2.119,60 euro;
 6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.119,60 euro;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a FORNACI LATERIZI DANESI SPA, c.f. 04537800155 (cod. pratica PC06A0047).

ARTICOLO 1– DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi freatici equipaggiati ciascuno con elettropompa sommersa della potenza di kW 0,70 aventi le seguenti caratteristiche:

n. pozzo	Coord. UTM-RER	Profondità (m da p.c.)	Pareti filtranti (m da p.c.)	Diametro int. colonna rivestimento (mm)
1	X: 565.929,7 Y: 963.369,5	8	-	3000
2 da perforare	X: 565.959,7 Y: 963.552,5	13	da 11 a 13	160

2. L'opera di presa è sita in Comune Lugagnano Val d'Arda (PC), località Oltrearda n. 17, su terreno di proprietà della concessionaria, censiti al fg. 28, mapp. 860 (pozzo n. 1) e 844 (pozzo n. 2 da perforare).

ARTICOLO 2 – QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per la produzione di mattoni in laterizio per i quali è necessario il controllo dell'umidità; è, inoltre, destinata alla bagnatura dei piazzali e delle piste interne, al lavaggio delle filiere di produzione con sistema di ricircolo idrico per la minimizzazione dei consumi.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 3,2 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.600.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato anche in contemporanea dai due pozzi nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 3 ore al giorno per un totale di circa 290 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico non tipizzato falda freatica a ridosso della pedecollina.

ARTICOLO 3 – PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

1. **Durata** – L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di sei mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi.
2. **Comunicazione di inizio lavori** – L'interessato è tenuto comunicare a questa Agenzia con anticipo di almeno 10 giorni la data di inizio dei lavori di perforazione.
3. **Relazione di fine lavori** – L'interessato è tenuto inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione in cui indicare:
 - l'esatta localizzazione della perforazione;
 - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - la stratigrafia dei terreni attraversati;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
 - il tipo di falda captata.
4. Ogni variante a quanto espressamente autorizzato deve essere previamente comunicata ed autorizzata da questa Agenzia.
5. **Caratteristiche del pozzo** – L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di n. 1 pozzo avente profondità di m 13, con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 160, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 0,70, con parete filtrante alla profondità compresa tra m 11,0 e m 13,0 dal piano di campagna. La portata nominale massima autorizzata per il nuovo pozzo è pari a l/s 1,6.

6. **Ubicazione** – La perforazione avrà luogo in Comune Lugagnano Val d’Arda (PC), località Oltrearda n. 17, su terreno di proprietà della concessionaria, censiti al fg. 28, mapp. 844; coordinate UTM RER: X = 565.959,7; Y = 963.552,5.
7. **Modalità di perforazione** – La perforazione deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti.
- Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni:
- realizzazione di una platea in cemento all’intorno del punto di perforazione;
 - cementazione della colonna fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite;
 - realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell’imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
 - sigillatura dell’imbocco del manufatto con apposita flangia contenente un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all’inserimento di una pompa per l’eventuale prelievo di campioni analitici;
 - inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
 - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo e dell’avampozzo.
8. **Materiali di risulta** – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al d.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti.

I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.

Le acque di risulta potranno essere scaricate :

- nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete fognaria*”;
- in acque superficiali, conformemente al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete acque superficiali*”.

9. **Estrazione dell’acqua** – L’estrazione dell’acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell’emungimento.
10. **Dispositivo di misurazione** – Si prescrive per ciascun pozzo l’installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata.
11. **Impianto e tecnologie di perforazione** – La perforazione deve essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. Si prescrive inoltre l’adozione di misure idonee a depurare l’acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione, per le verifiche del caso.
12. **Controlli** – Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 4 - TOMBAMENTO DEL POZZO INATTIVO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Il concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione concedente la data di inizio dei lavori di tombamento del pozzo inattivo e del ripristino dello stato dei luoghi con congruo anticipo dall’inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto dei seguenti accorgimenti tecnici da intendersi prescrittivi:

- rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, ecc..) e di ogni altro materiale connesso all'opera;
 - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
 - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pachet semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
 - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
 - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.)
 - i lavori dovranno essere eseguiti entro 6 mesi dall'adozione del presente atto;
3. Il concessionario è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione una relazione tecnica di chiusura del pozzo ovvero una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di **30 giorni** dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 2.119,60 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta

automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.119,60 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare per ciascun pozzo idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.